momento dell'entrata in vigore del Trattato, a condizione, in primo luogo, che i dazi o le tasse riscossi rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio e, in secondo luogo, che l'introduzione o la modifica di tali dazi o tasse non provochi alcuna discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri e fatto salvo l'obbligo di riduzione sancito all'art. 133, n. 3, secondo comma.

La riduzione progressiva dei dazi e delle tasse esistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato al livello di quelli gravanti sulle importazioni in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari, quale prevista da tale disposizione, è stata realizzata quando è stata applicata la decisione 64/349. Da allora, per questi dazi doganali o tasse di effetto equivalente è vietata qualsiasi discriminazione tra le importazioni in provenieneza dai diversi Stati membri.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-260/90 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Sfondo giuridico della controversia*

L'art. 133 del Trattato CEE recita:

« 1. (...)

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli artt. 12, 13, 14, 15 e 17.

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente

* Lingua processuale: il francese.

Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dello Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità all'entrata nel paese o territorio importatore.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri ».

L'art. 74 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (in prosieguo: la « decisione »), dispone:

« 1. Le autorità competenti di un paese o territorio possono mantenere o fissare, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri paesi e territori, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che esse reputano necessari, tenuto conto delle attuali esigenze di sviluppo del paese o territorio.

2. a) Il regime degli scambi applicato dai paesi e territori nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita;

b) la lettera a) non pregiudica la concessione, da parte di un paese o territorio, a taluni altri paesi o territori o ad altri paesi in via di sviluppo, di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità ».

2. *Gli antefatti della controversia*

Il sig. Bernard Leplat, attore nella causa principale, importava nel territorio della Polinesia francese, in data 26 luglio 1988, un autoveicolo Mercedes originario della Repubblica federale di Germania. In occasione dell'importazione, egli doveva versare svariati importi a titolo di dazio fiscale di entrata, di nuova imposta di solidarietà per la protezione sociale, di diritti di pedaggio e di diritti di statistica. In totale, si tratta di una somma pari a 1 143 525 CFP.

Il sig. Leplat chiedeva al Tribunal de paix di Papeete di condannare il territorio della Polinesia francese a rimborsargli tale somma oltre agli interessi legali. A sostegno della propria domanda, egli faceva valere che tali diritti e tasse costituivano misure di effetto equivalente a dazi doganali considerati dal-

l'art. 133 del Trattato CEE. Secondo il sig. Leplat, discende da tale ultima norma che le autorità territoriali erano tenute, come minimo, a ridurre tali tasse al livello di quelle gravanti sugli scambi tra la Francia e la Polinesia francese al momento dell'entrata in vigore del Trattato. Orbene, le merci originarie della Francia erano allora ammesse in Polinesia in esenzione dai dazi doganali. Inoltre, egli fa valere che l'art. 74 della citata decisione del Consiglio 86/283 non può servire come base giuridica per la riscossione dei diritti controversi, in quanto costituisce una illegittima revisione del tenore dell'art. 133.

Il tribunale di Papeete ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse, da un lato, dall'interpretazione dell'art. 133 del Trattato CEE e, dall'altro, dalla validità della pertinente norma della decisione del Consiglio 86/283. Esso ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 133, nn. 2 e 3, del Trattato 25 marzo 1957 faccia riferimento alle misure di effetto equivalente a dazi doganali.

2) In caso di soluzione affermativa: se i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità possano riscuotere detti dazi o tasse all'atto dell'importazione di prodotti originari della Comunità economica europea.

3) In caso di soluzione affermativa: quali siano gli obblighi derivanti ai paesi e territori d'oltremare dalla finalità di ridurre i dazi doganali di cui all'art. 133, n. 3, del Trattato.

4) In caso di soluzione negativa: se le decisioni del Consiglio delle Comunità europee in materia di associazione dei paesi e territori d'oltremare che autorizzano questi ultimi a mantenere in vigore o a fissare dazi doganali sui prodotti importati dalla Comunità, segnatamente l'art. 74 della decisione 30 giugno 1986, 86/283/CEE, siano valide alla luce degli artt. 133 e 136 del Trattato ».

La sentenza del Tribunal de paix di Papeete è stata registrata nella cancelleria della Corte il 27 agosto 1990.

A norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia delle Comunità euorpee, hanno presentato osservazioni scritte, il 19 novembre 1990, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Jürgen Huber, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente, il 23 novembre 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig. ra Marie-José Jonczy e dal sig. Hans Peter Hartvig, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, il 26 novembre 1990, dal Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal Dr B. R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, il 27 novembre 1990, la Repubblica francese, rappresentata dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari legali del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. Claude Chavance, agente supplente, il 4 dicembre 1990, il Regno Unito, rappresentato dal sig. Derrick Wyatt, barrister, e dal sig. H. A. Kaya, in qualità di agenti, e, il 27 dicembre 1990, il territorio

autonomo della Polinesia francese, rappresentato dal presidente del suo governo, sig. Alexandre Leontieff, e dall'avv. Jean-Paul Levy, patrocinante presso la corte d'appello di Parigi.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla competenza della Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE

In via preliminare, le parti che hanno presentato osservazioni, ad eccezione della Polinesia francese, affrontano il problema se la Corte sia competente a decidere nella fattispecie ai sensi dell'art. 177 del Trattato. La *Repubblica francese* e la *Commissione* ritengono che dovrebbe essere affermata la competenza della Corte mentre il *governo del Regno Unito* ritiene che la Corte dovrebbe dichiararsi incompetente in quanto il giudice a quo non è un giudice di uno Stato membro. Il *Regno dei Paesi Bassi* e il *Consiglio* si astengono espressamente dal prendere posizione su tale questione. Tuttavia, tutte queste parti ammettono che la questione è già stata sollevata nelle cause riunite C-100/89 e C-101/89, Kaefer e Procacci/Francia, in cui la sentenza della Corte non era stata pronunciata al momento del deposito delle osservazioni nella presente causa (v. sentenza 12 dicembre 1990, Racc. pag. I-4647).

La questione se l'art. 133 colpisca tasse di effetto equivalente a dazi doganali

— *La prima questione del giudice a quo*

La *Polinesia francese* ritiene che l'art. 133 si riferisca non soltanto alla nozione di dazi doganali stricto sensu, ma anche a quella di tasse di effetto equivalente. Infatti, tale articolo precisa che i dazi doganali sono soppressi conformemente agli artt. 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato. Dato che questi ultimi articoli fanno riferimento all'eliminazione progressiva di tutti i dazi doganali e di tutte le tasse di effetto equivalente, il riferimento ai dazi doganali contenuto nell'art. 133 va interpretato nel senso che colpisce anche tasse aventi lo stesso effetto. Un'interpretazione diversa priverebbe di ogni pratica efficacia tale articolo in quanto il dazio doganale potrebbe cambiare denominazione perché la sua riscossione fosse autorizzata.

Pur ammettendo che l'art. 133 menziona i soli dazi doganali, il *governo olandese* ritiene che tale articolo perderebbe la sua pratica efficacia se il principio di soppressione e il potere di riscossione dei dazi doganali non si estendessero anche alle tasse di effetto equivalente. Al riguardo, esso fa riferimento al regime di associazione applicato nella quarta parte del Trattato. Discende in particolare dall'art. 132, n. 1, che, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dalla Comunità, i paesi e territori di oltremare (in prosieguo: i « PTOM ») sono tenuti a rispettare il principio di non discriminazione. Tale trattamento non discriminatorio deve corrispondere al rapporto commerciale che

vincola il paese o il territorio interessato allo Stato membro della Comunità con cui intrattiene rapporti particolari. A parere del governo olandese, una interpretazione restrittiva della nozione di dazi doganali avrebbe l'effetto di compromettere, attraverso tasse discriminatorie di effetto equivalente, l'obiettivo a cui mira l'art. 133, ossia la realizzazione di una situazione di parità delle condizioni di commercializzazione, sui mercati dei PTOM, dei prodotti metropolitani e di quelli degli altri Stati membri e degli altri PTOM.

In secondo luogo, secondo il governo olandese, anche l'economia della disciplina dell'art. 133 fornisce indicazioni nel senso di una soluzione affermativa della prima questione pregiudiziale. La formulazione impiegata nell'art. 133, n. 2, e cioè un riferimento agli artt. 12-17, porta ad ammettere che si sia pensato non soltanto al ritmo della soppressione dei dazi doganali, ma anche all'ambito di applicazione sostanziale dei dazi da sopprimere. Mentre il ritmo di soppressione è disciplinato dall'art. 14, gli artt. 12 e 13 mostrano che l'obbligo di « stand-still » da rispettare e l'obbligo di soppressione si estendono anche alle tasse di effetto equivalente.

Il governo olandese fa riferimento infine all'attuazione delle regole dell'art. 133 che è stata effettuata nelle decisioni di applicazione emanate ai sensi dell'art. 136. Queste decisioni non sono state limitate ai dazi doganali, ma si applicano anche alle tasse di effetto equivalente, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione dei dazi da pagare al momento dell'attraversamento della frontiera e il regime doganale.

Alla luce di queste osservazioni, il governo olandese conclude che la prima questione sollevata dal giudice proponente potrebbe richiedere una soluzione affermativa.

Il *governo francese* sottolinea che l'art. 133, pur riferendosi ai soli dazi doganali, rinvia però alle disposizioni degli artt. 12-17 del Trattato, che prevedono anche la soppressione delle tasse di effetto equivalente. Il principio di non discriminazione, relativamente ai dazi imposti all'importazione nei PTOM, si applica quindi anche alle tasse di effetto equivalente. Del resto, il governo francese fa valere che, se così non fosse, l'art. 133 sarebbe privato di pratica efficacia.

Il *Regno Unito* fa valere che tale norma si applica esclusivamente ai dazi doganali e non alle tasse di effetto equivalente. Al riguardo, esso cita le conclusioni dell'avvocato generale Roemer, nella causa 26/69, Commissione/Francia (Racc. 1970, pag. 565). Secondo l'avvocato generale, l'art. 133 del Trattato riguarda soltanto « l'eliminazione dei dazi doganali all'importazione e non considera affatto i tributi di effetto equivalente ».

A parere del Regno Unito, questa interpretazione è confermata anche dalle seguenti considerazioni. In primo luogo, il testo dell'art. 133, n. 3, prevede la riduzione dei dazi doganali in relazione alle percentuali e al ritmo delle riduzioni stabiliti nel Trattato. Infatti, questi termini sono pertinenti per quanto riguarda i dazi doganali in senso proprio, ma sono del tutto fuori luogo per quanto riguarda le tasse di effetto equiva-

lente. In secondo luogo, l'art. 70 della citata decisione del Consiglio 86/283, prevede che i prodotti originari dei PTOM siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. Sarebbe inutile citare le tasse di effetto equivalente se esse fossero comprese nella menzione dei dazi doganali. Invece, l'art. 74 autorizza i PTOM a mantenere o a fissare i dazi doganali a talune condizioni, ma passa sotto silenzio le tasse di effetto equivalente. Il Regno Unito ne deduce che l'art. 133 del Trattato e l'art. 74 della citata decisione riguardano esclusivamente i dazi doganali in senso proprio.

In via preliminare, la *Commissione* rileva in particolare che le disposizioni generali del Trattato e del diritto derivato non si applicano ai PTOM; si applica solo il regime speciale fondato sulle disposizioni degli artt. 131-136 del Trattato. Tale regime, istituito per una durata di cinque anni, è stato prorogato da svariate decisioni successive, di cui l'ultima è quella adottata dal Consiglio il 30 giugno 1986, che è controversa nella presente causa. Per quanto riguarda l'attuazione del regime commerciale, l'art. 132 stabilisce, in primo luogo, che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che essi accordano in virtù del Trattato CEE e, in secondo luogo, che ciascun PTOM applica a questi regimi commerciali con gli Stati membri e gli altri PTOM il regime che esso applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari. Inoltre, il Trattato non prende in considerazione l'applicazione della tariffa doganale comune per i PTOM e se, ciononostante, la TDC si applica in qualche PTOM, si tratta di una decisione puramente interna dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda la prima questione del giudice a quo, la Commissione ritiene che l'art. 133 non colpisca le tasse di effetto equivalente. In primo luogo, l'art. 133 menziona espressamente i soli dazi doganali, mentre, quando il Trattato intende disciplinare le tasse come misure di effetto equivalente, esso lo fa esplicitamente. Al riguardo, non è determinante che l'art. 133, n. 2, rinvii agli artt. 12 e seguenti poiché è perfettamente plausibile che questo rinvio valga solo rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 133.

In secondo luogo, l'art. 132 non fornisce argomenti a favore di un'interpretazione estensiva dell'art. 133. Tale articolo opera una chiara distinzione tra l'importazione nella Comunità di prodotti originari dei PTOM e le importazioni nei PTOM di prodotti originari degli Stati membri. Per quanto riguarda le importazioni nei PTOM, l'art. 132 mira a creare una situazione di non discriminazione tra gli Stati membri e dimostra che l'obiettivo del Trattato non è necessariamente quello di stabilire una reciprocità tra gli obblighi dei PTOM e quelli degli Stati membri. Tale situazione è compatibile con lo scopo dell'associazione, che è la promozione dello sviluppo economico e sociale dei PTOM. Ciò spiega perché l'art. 133, n. 3, consente ai PTOM di riscuotere dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e presuppone che gli autori del Trattato non abbiano intenzionalmente disciplinato la sorte delle tasse di effetto equivalente nell'art. 133.

La Commissione ne conclude che l'art. 133 non colpisce le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, pur ammettendo che tale risultato potrebbe teoricamente avere come

conseguenza la possibilità, per i PTOM, di eludere, attraverso l'introduzione di tasse di effetto equivalente, gli effetti voluti con la soppressione dei dazi doganali.

dell'utilizzazione di tale facoltà, i paesi e territori d'oltremare debbono rispettare il principio di non discriminazione tra il territorio metropolitanto e gli altri Stati membri.

La possibilità per i PTOM di riscuotere tasse all'importazione di prodotti in provenienza dalla CEE

Le questioni seconda e terza

Quanto alla terza questione, il governo olandese sostiene che dal testo del Trattato risulta che, a partire dalla fine del periodo transitorio, la riscossione dei dazi e delle tasse deve effettuarsi senza discriminazione a favore della metropoli. Il limite di riferimento per il livello dei dazi che siano ancora eventualmente riscossi deve quindi essere il livello relativo alle importazioni provenienti dal territorio metropolitano. Nella fattispecie, il governo olandese rileva che risulta dalla sentenza di rinvio che merci importate originarie del territorio doganale francese erano ammesse nella Polinesia francese in esenzione dai dazi all'epoca dell'entrata in vigore del Trattato. Ciò significa, se è esatto, secondo il governo olandese, che i dazi riscossi nella fattispecie all'importazione di un'autovettura da turismo dalla Repubblica federale di Germania non possono essere riscossi.

Il *territorio autonomo della Polinesia francese* fa valere che dall'art. 133, nn. 3 e 5, risulta che le tasse controverse possono essere riscosse nei paesi e territori di oltremare a condizione che non sfavoriscano i prodotti degli Stati membri diversi dalla Francia. A questo proposito, esso rileva che i dazi da pagare all'entrata nel territorio polinesiano sono prelevati tanto sui prodotti originari del territorio metropolitano quanto su quelli originari degli altri Stati membri della CEE.

Secondo il *governo olandese,* i dazi doganali di cui trattasi avrebbero dovuto essere eliminati, al più tardi, alla fine del periodo transitorio e, inoltre, essi non avrebbero potuto essere reintrodotti. Tuttavia, l'art. 133, n. 3, costituisce una deroga al principio del n. 2. La valutazione della necessità di ricorrere al potere definito al n. 3 rientra in primo luogo nella competenza dell'amministrazione del paese o territorio interessato e il controllo esercitato dalla Corte potrebbe consistere nel definire un certo numero di criteri o di direttive obiettive relative all'uso regolare di tale potere. Inoltre, nell'ambito

A parere del governo francese, la deroga permanente al principio di reciprocità tra i PTOM e gli Stati membri della CEE prevista dall'art. 133 è giustificata dalla presa in considerazione dell'insufficiente sviluppo dei PTOM. Esso ritiene tuttavia che, nell'applicazione di questo regime derogatorio, i dazi imposti all'importazione nei PTOM debbano essere conformi al principio di non discriminazione tra Stati membri, conformemente alla lettera di tale articolo. Al riguardo, il regime doganale in vigore nella Polinesia francese è perfettamente conforme alle pertinenti norme del Trattato poiché non comporta alcuna discriminazione tra Stati membri.

Il *Regno Unito* rileva che non occorre risolvere la seconda e la terza questione pregiudiziale se la Corte ammette la soluzione alla prima questione proposta dal Regno Unito. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Corte non accolga tale tesi, il Regno Unito deduce dall'art. 132 che un PTOM è tenuto ad applicare alle importazioni dagli Stati membri e dagli altri PTOM la stessa disciplina da applicare alle importazioni a partire dallo Stato membro con il quale esso mantiene relazioni particolari. Secondo il Regno Unito, dall'art. 133, n. 3, discende che i PTOM sono tenuti a vegliare a che, allo scadere del periodo transitorio, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali gravanti sulle importazioni a partire dagli Stati membri e dagli altri PTOM siano ricondotte al livello delle tasse che colpiscono le importazioni provenienti dallo Stato membro con cui il PTOM mantiene relazioni particolari.

Il Regno Unito aggiunge che, in mancanza di ogni indicazione chiara e precisa quanto alla situazione giuridica per quanto riguarda le tasse di effetto equivalente, nessun obbligo derivante dall'art. 133 potrebbe far sorgere in capo ai singoli diritti che i giudici dei PTOM siano tenuti a tutelare.

La *Commissione* ritiene che risulti dall'art. 133 che i PTOM possono mantenere in vigore i dazi doganali esistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato e la cui riscossione era giustificata dai criteri enunciati al n. 3 di tale articolo, purché tali dazi siano progressivamente ridotti nei confronti degli altri Stati membri della Comunità sino al livello dei dazi da applicare agli stessi prodotti importati dallo Stato membro con cui il PTOM mantiene relazioni particolari. Inoltre, i PTOM possono introdurre nuovi dazi o modificare quelli esistenti a condizione che essi rispondano agli obiettivi enunciati e non comportino discriminazioni tra le importazioni dei vari Stati membri della Comunità.

La validità dell'art. 74 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283

— *La quarta questione*

Il *territorio autonomo della Polinesia francese* fa valere che la norma controversa non costituisce in alcun modo una revisione dell'art. 133 del Trattato CEE. Infatti, l'art. 133, n. 5, del Trattato dispone che l'introduzione o la modifica dei dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare discriminazioni tra gli Stati membri della CEE. Il termine « introduzione » autorizza indirettamente l'istituzione di nuovi dazi e di nuove tasse di effetto equivalente. Di conseguenza, autorizzando il mantenimento e l'introduzione di siffatti diritti, l'articolo controverso non ha violato le disposizioni del Trattato.

Il *governo olandese* fa valere che l'art. 74 potrà solo tendere a precisare e a elaborare le modalità del regime di associazione istituito nella parte quarta del Trattato. Di conseguenza, l'art. 74 dovrà essere applicato e interpretato alla luce dello scopo e della portata dell'art. 133, in particolare dei suoi nn. 2 e 3. Su quest'ultimo punto, il governo olandese rinvia all'interpretazione da esso data a tali disposizioni e da esso formulata come soluzione alle questioni seconda e terza.

Il *governo francese* fa valere che l'argomento dell'attore nella causa principale, secondo cui l'art. 74 costituisce una revisione illegittima della formulazione dell'art. 133 del Trattato, è contraddetto dal tenore dell'art. 133, n. 5, che riguarda espressamente l'istituzione di nuovi dazi o tasse. Esso ricorda a questo proposito che la decisione del Consiglio 86/283, che contiene la norma contestata, è stata adottata in conformità dell'art. 136, secondo comma, del Trattato. Questa decisione è stata adottata a seguito delle quattro decisioni già adottate dal Consiglio in applicazione di tale disposizione al fine di rinnovare la convenzione di applicazione relativa all'associazione con i PTOM. Secondo il governo francese, è giocoforza concludere dalla formulazione di tali disposizioni che esse corrispondono ad un'interpretazione dell'art. 133 del Trattato, unanime in seno al Consiglio, secondo cui i PTOM restano abilitati a riscuotere dazi e tasse di effetto equivalente alle condizioni fissate dal Trattato.

Per quanto riguarda la questione se il disposto dell'art. 136, n. 2, sia stato rispettato dal Consiglio, il governo francese ricorda che, ai sensi dell'art. 131, l'associazione dei PTOM deve, in primo luogo, permettere di favorire gli interessi degli abitanti di tali paesi e territori. Spetta quindi al Consiglio prendere in considerazione l'art. 133 del Trattato quando esso adotta decisioni di associazione ai sensi dell'art. 136, n. 2. Il governo francese conclude che il Consiglio ha pienamente rispettato il Trattato CEE adottando l'articolo controverso.

Il *Regno Unito* asserisce che l'art. 74 è compatibile con l'art. 133 del Trattato. In primo luogo, la tesi secondo cui i PTOM possono istituire e mantenere dazi è corroborata dal tenore dell'art. 133, che menziona, tra l'altro, l'introduzione di dazi. Inoltre, benché l'art. 133 preveda un'evoluzione per tappe verso la parità di trattamento, esso non ha lo scopo di bloccare i dazi al livello a cui si trovavano allo scadere del periodo transitorio. Il Regno Unito conclude che l'art. 74 della decisione 86/283 è compatibile con gli artt. 133 e 136 del Trattato.

Il *Consiglio* ricorda che la decisione la cui validità è contestata è basata sull'art. 136, n. 2, del Trattato. Quest'ultimo dispone che il Consiglio stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo. Gli artt. 132 e 133 sono le norme che attuano i principi generali sulla base dei quali il Consiglio deve pronunciarsi. A parere del Consiglio, queste norme hanno un carattere permanente ed esso deve rispettarle anche quando adotta le sue decisioni in forza dell'art. 136. Valutando i diversi elementi di cui deve tener conto, il Consiglio dispone di un potere discrezionale purché esso rispetti lo scopo prioritario, ossia la promozione degli interessi e dello sviluppo dei PTOM.

Per quanto riguarda la questione precisa della validità dell'art. 74, il Consiglio rileva che l'art. 133 consente ai PTOM di riscuotere dazi a talune condizioni. Esso interpreta l'espressione « possono riscuotere » nel senso che « possono mantenere o introdurre ». Tale interpretazione risulta in particolare dall'art. 133, n. 5, in cui si menziona « l'introduzione o la modifica » di dazi. Poi-

ché l'introduzione riguarda l'istituzione di nuovi dazi, ne consegue che anche il termine « riscuotere » deve essere interpretato nel senso che comprende la possibilità di introdurre nuovi dazi.

Secondo il Consiglio, discende invece dal combinato disposto del n. 3 e del n. 5 dell'art. 133 che qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni provenienti dai vari Stati membri è vietata. Ciò vale sia per i dazi in essere al momento dell'entrata in vigore del Trattato sia per i nuovi dazi istituiti dopo tale data. Al riguardo, il Consiglio ritiene che la locuzione « in provenienza dai diversi Stati membri » riguardi tutti gli Stati membri, compreso quello con cui il PTOM mantiene relazioni particolari.

In sintesi, il Consiglio ritiene che l'art. 133 gli consenta di adottare, in forza dell'art. 136, secondo comma, disposizioni che diano ai PTOM la possibilità di mantenere i dazi esistenti o di introdurre nuovi dazi, da essi ritenuti necessari per il loro sviluppo, purché non diano luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, ivi compreso anche lo Stato membro con cui il PTOM interessato mantiene relazioni particolari.

La *Commissione* raffronta la formulazione dell'art. 133 del Trattato con quella dell'art. 74 della decisione controversa. Essa rileva che, a norma di quest'ultimo articolo, il regime degli scambi non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri della Comunità e ne conclude che, anche se l'art. 74 della decisione si scosta alquanto dall'art. 133 per la sua formulazione e per l'introduzione di taluni elementi riguardanti le relazioni con i paesi terzi, il regime istituito dall'art. 74 della decisione corrisponde in sostanza a quello che discende dall'applicazione dell'art. 133 del Trattato.

Nell'ipotesi in cui il regime previsto dall'articolo controverso sia diverso da quello dell'art. 133, la Commissione sostiene che un regime siffatto può essere valido alla luce dell'art. 136 del Trattato, considerato il potere discrezionale riconosciuto al Consiglio « movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato ». La Commissione fa osservare che, se le disposizioni specifiche della parte IV del Trattato restano valide come principi, non è meno vero che le modalità dell'associazione inizialmente previste costituivano un regime minimo a favore dei PTOM che non escludeva assolutamente dei miglioramenti successivi in relazione all'andamento della situazione sociale ed economica dei PTOM al fine di meglio soddisfare lo scopo di tale associazione quale previsto dal Trattato.

Secondo la Commissione, è insomma determinante, per rispettare il Trattato, che il regime in vigore globalmente per ciascun PTOM sia più vantaggioso di quello previsto originariamente, in relazione agli obiettivi perseguiti. La Commissione ne conclude che, nei limiti in cui le disposizioni della decisione del Consiglio accordano ai PTOM un potere discrezionale più ampio per la riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente, ciò è conforme al potere che il Consiglio detiene in forza dell'art. 136 del Trattato.

Gordon Slynn
giudice relatore